



Comune di Poggio San Vicino

PROVINCIA DI MACERATA

Via del Comune, 2 – 62021 Poggio San Vicino MC - Tel: +39 0733 619 109 - Fax: +39 0733 619 124

info@comune.poggiosanvicino.mc.it - comune.poggiosanvicino@emarche.it

P.IVA 00312750433

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI *BUONI CASA*

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'acquisto della prima abitazione (cd. buoni casa), previsti dal *Piano regionale di edilizia residenziale, triennio 2014/2016*, approvato dalla Regione con D.A.C.R. n. 45 del 27/12/2016 (linea di intervento B.3).

I fondi disponibili in ambito regionale ammontano ad € 2milioni e verranno utilizzati per la concessione di n. 80 buoni casa da € 25mila ciascuno.

Tali fondi sono destinati, per € 1.500.000,00, a soddisfare le richieste inserite nella graduatoria regionale di carattere generale; e per i rimanenti € 500.000,00 a soddisfare le richieste inserite nella graduatoria speciale di carattere regionale.

CHI PUO' FARE DOMANDA

- famiglie, anche composte da una sola persona;
- le altre formazioni sociali di cui alla legge 20.5.2016, n. 76 (unioni civili tra persone dello stesso sesso; convivenze di fatto).

REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

Possono presentare domanda le persone possesso dei seguenti requisiti soggettivi previsti dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 36, e s.m.i.:

- Essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero cittadini di Stati che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- Avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia;
- Non essere titolari di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili.
Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimenti giudiziari.
(Ai sensi dell'art. 2, co. 2, della l.r. n. 36/2005, per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie utile calpestabile non inferiore a: mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona; mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone; mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone; mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone; mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone; mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone);
- Avere un reddito del nucleo familiare calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore ad € 39.701,19.

Se al momento della presentazione della domanda il/i richiedente/i intenda/intendano costituire un nucleo familiare autonomo rispetto alla/e famiglia/e di origine con la quale risiede/risiedono, il requisito è soddisfatto se il valore ISEE della/e famiglia/e di origine non supera € 47.641,42 (€ 39.701,19 x 1,20).

(Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c, della L.R. 36/2005 per nucleo familiare del richiedente si intende quello composto da: coniuge non legalmente separato; soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF ad eccezione dei componenti che – escluso il coniuge non legalmente separato – intendano costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare del richiedente le persone che convivano con lui per motivi di lavoro);

- e) Non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

I *requisiti soggettivi* devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare / formazione sociale.

Nel caso di coppie di nuova formazione o per soggetti che intendano costituire un nucleo familiare / formazione sociale autonomo/a rispetto a quella di origine e con la quale risiedono, i requisiti devono essere posseduti dai soli richiedenti.

COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

A PENA DI ESCLUSIONE la domanda, in regola con la legge sul bollo, assume la forma di *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* di cui all'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, e deve essere compilata in ogni sua parte utilizzando l'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Segreteria di questo Comune o scaricabili dal sito internet www.comune.poggiosanvicino.mc.it.

La domanda deve essere presentata al Comune in cui è localizzato l'immobile da acquistare e può essere spedita tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Poggio San Vicino, Via del Comune n. 02 – 62021 Poggio San Vicino (MC), oppure consegnata a mano c/o Ufficio Segreteria del Comune, o a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: comune.poggiosanvicino@emarche.it.

Sempre A PENA DI ESCLUSIONE, le domande devono pervenire entro e non oltre il **01 luglio 2019**.

Nel caso di raccomandata A.R. la domanda deve comunque essere recapitata presso la segretaria del Comune di Poggio San Vicino entro il termine di scadenza previsto a pena di esclusione.

REQUISITI OGGETTIVI DEGLI ALLOGGI

Il buono casa viene concesso per l'acquisto di appartamenti aventi le seguenti caratteristiche:

- Destinazione ad uso abitativo e conformità agli strumenti urbanistici;
- Conformità ai limiti dimensionali di cui agli art. 16 e 43 della L.457/78: *superficie utile* dell'appartamento da acquistare non superiore a mq 95 (*calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; di pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre; di eventuali scale interne; di logge e di balconi*), oltre alla superficie per autorimessa o posto macchina;
- Non essere accatastati nelle categorie A/1; A/7 (fatta salva la possibilità di acquistare immobili appartenenti alla tipologia "villette a schiera"); A/8; A/9;
- Prezzo di compravendita a mq non superiore al valore massimo pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI);

E' altresì consentita la concessione del buono casa per appartamenti aventi le citate caratteristiche, ma non ancora ultimati al momento della domanda di contributo, sempre che l'atto notarile di compravendita venga stipulato entro il termine perentorio di 10 mesi dalla comunicazione, da parte del Comune, dell'assegnazione provvisoria del contributo.

PUNTEGGI

Alle domande pervenute entro il predetto termine del 01 luglio 2019 e correttamente compilate, vengono attribuiti i seguenti punteggi che tengono conto della "classificazione" del Comune operata con la citata DACR n. 45/2016 e del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente:

Classificazione Comune	Punti	Valore ISEE richiedente	Punti
------------------------	-------	-------------------------	-------

1) Comuni facenti parte delle Unioni dei comuni (LR 35/2013); comuni colpiti dal sisma iniziato il 24.08.2016 (comuni delle province di AP, FM, MC)	18	19.850,60	6
		23.820,73	4
		39.701,19	3
2) Comuni capoluogo di Provincia	15	19.850,60	5
		23.820,73	4
		39.701,19	2
3) Comuni ATA (alta tensione abitativa)	12	19.850,60	4
		23.820,73	3
		39.701,19	2
4) Altri Comuni	9	19.850,60	3
		23.820,73	2
		39.701,19	1

N.B. Il nostro Comune è classificato nel gruppo n. 1

GRADUATORIA GENERALE E GRADUATORIA SPECIALE

Le domande, correttamente compilate e pervenute in tempo utile, vengono ordinate nella graduatoria comunale di carattere *generale*.

PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE

Il Comune trasmette alla Regione la graduatoria generale, entro il 18 luglio 2019, attestando il rispetto delle disposizioni della DACR 45/2016 in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi degli alloggi, e specificando altresì il valore ISEE relativo a ciascuna domanda.

Le graduatorie vengono trasmesse in formato digitale (formato pdf + word o excell) all'indirizzo pec: regione.marche.paesaggioterritorio@emarche.it.

Nei successivi 45 giorni la Regione Marche compila, sulla base delle graduatorie Comunali pervenute nei termini, la graduatoria unica *generale* di livello regionale, valide per la concessione dei buoni casa. Tali graduatorie vengono comunicate ai Comuni interessati al riparto dei fondi regionali, necessari a soddisfare le domande classificate in posizione utile.

Nei successivi 30 giorni il Comune, dopo aver acquisito la documentazione attestante il possesso del requisito della *non titolarità di immobili adeguati al proprio nucleo familiare* previsto dall'art. 18, co. 1, lett. c, della LR 36/2005 e s.m.i., notifica agli interessati l'assegnazione provvisoria del *buono casa*.

ALTRE DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO CASA

A PENA DI DECADENZA, i beneficiari stipulano l'atto notarile di compravendita entro 10 mesi dalla notifica dell'assegnazione provvisoria del buono casa, e lo comunicano al Comune.

Il Comune procede all'assegnazione del *contributo in via definitiva* e alla sua liquidazione e pagamento in unica soluzione, secondo le modalità stabilite dal Comune medesimo.

Sempre a pena di decadenza, i beneficiari del *buono casa* assumono la residenza nell'appartamento oggetto del contributo entro e non oltre 120 giorni dalla data di stipula dell'atto notarile di compravendita. Il Comune può concedere una proroga non superiore a 60 giorni in caso di documentati motivi di impedimento.

VINCOLI E SANZIONI

I beneficiari del contributo non possono alienare o locare l'abitazione nei primi cinque anni decorrenti dalla data di acquisto della medesima, pena la REVOCA del contributo concesso.

Tale vincolo viene riportato nell'atto notarile di acquisto.

Ai sensi del art. 20, comma 1 della L.179/1992 e ss.mm.ii. qualora nei primi cinque anni a decorrere dalla data di acquisto sopravvengano gravi e documentati motivi, potrà essere richiesta al Comune di Poggio San Vicino l'autorizzazione all'alienazione o alla locazione dell'alloggio.

Le dichiarazioni rese dagli interessati in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono soggette a controlli da parte del Comune, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

PRIVACY – Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation

I titolari del trattamento sono:

- 1) il Comune di Poggio San Vicino con sede in Poggio San Vicino, Via del Comune n. 2, nella persona del Segretario Comunale Avv. Fabio Trojani, Responsabile Area Amministrativa di questo Comune. Il Responsabile della Protezione dei dati è il Segretario Comunale che ha sede in Poggio San Vicino, Via del Comune n. 2. La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati, è info@comune.poggiosanvicino.mc.
- 2) la Regione Marche – Giunta regionale, con sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 ANCONA, nella persona del Dirigente pro tempore della *P.F. Urbanistica, Paesaggio ed informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione*. Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 ANCONA. La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati, è: rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all'espletamento della procedura per la concessione dei contributi alle famiglie per l'acquisto della prima abitazione (cd. buoni casa), con particolare riferimento alla formazione della graduatoria comunale e della graduatoria regionale previste dal presente Avviso pubblico e dalla DACR n. 45 del 27.12.2016 (linea di intervento B.3). La base giuridica del trattamento (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, sia da parte del Comune di Poggio San Vicino che della Regione Marche.

I dati saranno comunicati alle strutture amministrative del Comune di Poggio San Vicino e della Regione Marche interessate alle procedure per la concessione dei cd. buoni casa, e diffusi attraverso la pubblicazione delle relative graduatorie di livello comunale e regionale ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia;
- per l'eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.

Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di chiedere al Responsabile del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale; il/i richiedente/i ha/hanno l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'irricevibilità dell'istanza di concessione dei contributi per l'acquisto della prima abitazione.